

Corinae) con sede legale in Ragusa S.p. 29 Ragusa Mare km 9, regolarmente rappresentato dal prof. Salvatore Barbagallo nato a Ragusa il 27.02.1956 in qualità di Presidente; e dall'altra parte,

- 2) La Banca _____, sede di _____ (in seguito indicato, per brevità, "Tesoriere") in persona del _____, nato a _____ il _____ nella qualità di _____ della filiale di Ragusa di detta Banca.

Ravvisata l'opportunità di affidare il servizio di Tesoreria si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e limiti del servizio

Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti del Consorzio o da norme pattizie.

L'esazione è pura e semplice e s'intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richiesti o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Le operazioni inerenti la gestione del servizio di Tesoreria possono essere effettuate anche tramite procedure informatizzate e telematiche utilizzando apposita piattaforma informatica eventualmente fornita dal Tesoriere.

La tenuta del conto corrente di tesoreria è esente da qualsiasi onere a carico del Consorzio.

Art. 2

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale, a decorrere dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 3

Bilancio di previsione

Il Consorzio si obbliga a trasmettere al tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

- a) copia del bilancio di previsione e dei relativi atti di approvazione;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio.

Si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni relative a storni, a prelevamenti dal fondo di riserva ed in genere a variazioni ed assestamenti di bilancio.

Nel caso di mancata adozione del bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e qualora l'organo consiliare non abbia deliberato l'esercizio provvisorio secondo le modalità ed i termini di legge, il Consorzio, ai sensi del D.L. n. 22/1989, può assolvere le obbligazioni assunte come ad esempio le spese di personale, le rate di mutuo, i canoni, le utenze, le sentenze, le imposte, le tasse ed in genere tutte le spese necessarie, nei limiti strettamente indispensabili, per evitare che si determinino danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio.

(reversali) emessi dal Consorzio, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente e nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo.

A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Consorzio, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Consorzio e composto da bollette numerate progressivamente.

Delle somme pervenute, anche senza autorizzazione del Consorzio, direttamente al tesoriere, questi dovrà dare sollecita comunicazione al Consorzio per l'emissione dell'ordine di riscossione, che dovrà essere emesso tempestivamente e, frattanto, rilascerà al versante, se richiesta, quietanza con l'annotazione "salvo i diritti del Consorzio".

Art. 5

Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia o da coloro che, in caso di vacanza, assenza o di impedimento, legalmente le sostituiscono.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "regola conto sospeso n.....del.....", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

I mandati di pagamento emessi in eccedenza sui fondi stanziati in bilancio non devono esser ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Consorzio.

Il pagamento dei mandati si effettuerà, normalmente, tramite bonifico bancario, contro il ritiro di regolare quietanza e saranno ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna al tesoriere.

E' in facoltà, tuttavia, del Consorzio disporre i pagamenti fuori piazza, anche all'estero: in tal caso il "Tesoriere" darà pronta esecuzione agli ordini attenendosi alle indicazioni dei mandati o, in difetto, con i mezzi e le modalità che riterrà più idonei, ritirando quietanza su documento a parte contenente tutte le indicazioni del corrispondente mandato e da allegare allo stesso. Agli effetti fiscali il Tesoriere si atterrà alle indicazioni apposte dal Consorzio sui mandati.

assegnata data valuta del giorno in cui avviene l'operazione, salvo diversa indicazione riportata sul mandato.

Il ritardato pagamento dei titoli di spesa da parte del tesoriere per mancata osservanza di quanto stabilito nel presente contratto senza un giustificato motivo, comporterà da parte del tesoriere il versamento degli interessi legali a favore degli interessati, se richiesto.

Nel caso che il beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in cc. postale intestato allo stesso, con spese a suo carico, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

Il Consorzio si impegna a non presentare al tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze ai dipendenti e collaboratori e di quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data, nonché i pagamenti che rivestono carattere d'urgenza, così come identificati al precedente articolo 4, che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

Riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art.22 della l. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

L'estinzione dei mandati, da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del Consorzio ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare al Consorzio, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto, entro i dieci giorni successivi alla chiusura del mese di riferimento.

Su richiesta del Consorzio il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni inconveniente o danno conseguente a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dal Consorzio.

Il tesoriere si obbliga a riaccreditare al Consorzio l'importo degli assegni circolari e postali rientrati per irreperibilità degli interessati, nonché a fornire, a richiesta degli interessati da inoltrarsi per tramite del Consorzio, informazioni sull'esito degli assegni circolari emessi in commutazione di titoli di spesa.

Nel caso di pagamenti da effettuare a scadenza fissa, direttamente o tramite girorondi, il cui ritardo avrebbe effetti giuridici precisi di penalità, danni, ecc., il Consorzio dovrà indicare sul mandato la data entro la quale il pagamento stesso deve essere effettuato. Il Consorzio si impegna a consegnare tali mandati almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista. Per i ritardi addebitabili esclusivamente al Tesoriere, eventuali sanzioni saranno a carico dello stesso.

Art. 6

Interessi attivi

Le somme giacenti in tesoreria produrranno interessi attivi commisurati al

Gli interessi maturati saranno versati trimestralmente al Consorzio che regolarizzerà la partita con proprio ordinativo d'incasso.

Art. 7

Anticipazioni di tesoreria

I pagamenti saranno effettuati dal tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli del bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa e risultanti dalle tabelle dei residui.

Il Consorzio è, quindi, obbligato ad accertare, prima dell'invio al tesoriere dei titoli di spesa, che l'ammontare dei medesimi non superi le dette disponibilità.

Il tesoriere, su richiesta del Consorzio – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria per un importo di €. (...../...) corrispondente a/dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di Entrata del bilancio del Consorzio accertate nell'ultimo consuntivo. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

Più specificatamente, presupposto per l'utilizzo della linea di credito è l'assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria.

Il tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli.

Il tasso debitore su tali anticipazioni resta fissato in misura pari al

Alla suddetta anticipazione non si applica alcuna commissione di massimo scoperto.

Il tesoriere provvederà ad effettuare eventuali opportuni vincoli a valere sui fondi delle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Consorzio abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al tesoriere, nonché di pignoramenti e di altri impegni obbligatori per legge.

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti o vincoli per insufficienza di entrate, il tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze dei mutui, debiti ed altri impegni, anche all'eventuale anticipazione di cassa, di cui al comma 3.

Art. 8

La comunicazione ai creditori dell'emissione dei mandati sarà fatta direttamente dal Consorzio dopo la consegna dei mandati stessi al tesoriere

Art. 9

Firme autorizzate

Il Consorzio dovrà dare regolare preventiva comunicazione delle generalità, qualifiche e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per scadenze o nomine.

Tutte le operazioni effettuate dal tesoriere prima che egli abbia ricevuto tali comunicazioni sono ritenute valide.

Le variazioni verranno corredate dalle copie delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati da sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 10

Rendiconti mensili di cassa e raccordo dei conti

Il Tesoriere è tenuto a fornire un rendiconto di cassa con cadenza mensile, da trasmettere al Consorzio entro il giorno dieci di ciascun mese, in forma sintetica ed analitica, concernente la situazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento. Detto documento deve riferirsi univocamente a ciascuno dei conti accesi presso la tesoreria.

Il Consorzio procede al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della contabilità del Tesoriere risultante dai rendiconti periodici trasmessi.

Il Consorzio dovrà dare il relativo benessere al tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del rendiconto di cassa; trascorso tale termine, il tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 11

Conto riassuntivo del movimento di cassa

Il tesoriere dovrà tenere al corrente:

- a) i bollettari della riscossione di cui al precedente art. 5 ;
- b) i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione ordinati secondo le classificazioni di bilancio;
- c) un giornale di cassa costituito dalle sottocopie della situazione di cui al precedente art. 11, con invio mensile dei movimenti contabili;
- d) eventuali altre evidenze previste dalla legge;

Art. 12

Segnalazione dei flussi trimestrali di cassa

Con cadenza trimestrale, a partire dal mese di Gennaio, il Tesoriere deve provvedere a fornire apposito prospetto di rendiconto sintetico, per ciascuno dei conti correnti di Tesoreria attivi, e fornire altri eventuali dati necessari alle verifiche periodiche di cassa effettuate dal Collegio dei revisori contabili.

Resa del conto finanziario

Entro due mesi dalla chiusura definitiva dell'esercizio finanziario, il tesoriere presenterà al Consorzio il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto sarà corredato dalle matrici delle bollette e dagli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento estinti muniti delle relative quientaze, ordinati secondo l'imputazione di bilancio.

Il Consorzio rilascerà attestazione a comprova della ricezione del conto e dei relativi allegati.

Il Consorzio si obbliga, altresì, a trasmettere al tesoriere il conto consuntivo ed i relativi atti di approvazione.

Art. 15

Contributo per attività Istituzionali

Il Tesoriere si obbliga a versare al Consorzio la somma annua di € (...../.....), a titolo di contributo per le attività istituzionali del Consorzio, che sarà accreditata entro il primo semestre per ciascun anno di durata del contratto.

Art. 16

Conto corrente economo

L'economo del Consorzio, per il servizio di economato, potrà depositare le somme a propria disposizione in un conto corrente intestato al Consorzio appositamente istituito presso l'Istituto di credito che disimpegna il servizio di tesoreria del Consorzio.

Al suddetto conto devono essere applicate le stesse condizioni del conto di tesoreria di cui alla presente convenzione.

I bonifici bancari disposti su tale conto sono gratuiti. Il tesoriere rilascerà, altresì, gratuitamente i blocchetti degli assegni.

I versamenti saranno accreditati con la stessa valuta del giorno in cui avviene l'operazione. Su richiesta, il Consorzio potrà chiedere il rilascio di comuni carte di credito.

Art. 17

Conti correnti speciali per la gestione di fondi a specifica destinazione

Per lo svolgimento di progetti e protocolli di ricerca e formazione, qualora specificamente dettato dalle relative convenzioni stipulate con gli Enti gestori dei fondi, il Consorzio potrà richiedere l'apertura di specifici conti correnti di Tesoreria i quali saranno regolati dalle medesime condizioni previste dalla presente Convenzione per la tenuta del conto di tesoreria istituzionale.

Art. 18

Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di anni cinque con inizio e fine al

Potrà essere prorogato per un anno, nel rispetto delle norme di legge e previa comunicazione scritta da parte del Consorzio tramite raccomandata A/R, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

dalla banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incasso, le anzidette esposizioni, nonché a fare assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consorzio.

Art. 19

Spese stipulazione e registrazione

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico del Tesoriere.

Art. 20

Rinvio

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere alle parti, in dipendenza del presente contratto ed in esso non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti che disciplinano la materia

Art. 21

Domicilio delle parti

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente: il tesoriere presso la filiale di Ragusa; il Consorzio presso S.P. 25 per Marina di Ragusa, km 5 - 97100 Ragusa.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificare tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti all'esecuzione e risoluzione del presente contratto.

Art. 22

Foro Competente

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o collegata alla stessa sarà risolta in via esclusiva presso il Foro di Ragusa.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO (Prof. Salvatore Barbagallo)

IL TITOLARE DELLA FILIALE DELLA BANCA